

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI
ESTERNI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che occorre che la C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) sia fornita di un elenco di professionisti da cui poter attingere per la rappresentanza e difesa in giudizio nelle ipotesi in cui l'Ente debba costituirsi e/o resistere in giudizio in tutti gli stati e gradi per cause civili, lavoro, amministrativo, penale e recupero crediti, o quant'altro altro è prodromico agli adempimenti istituzionali dell'Ente;
- Vista la delibera n. 136 del 13/09/2013 del Commissario Straordinario della Crias, di approvazione dell'avviso per la istituzione di un elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

La Crias ritiene opportuno acquisire i curricula professionali da parte di soggetti iscritti all'albo professionale degli Avvocati, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pari opportunità.

Art. 2 ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito a mezzo del presente avviso apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato all'Ufficio Legale.

Art. 3 NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

L'incarico che verrà conferito si configura come un incarico professionale di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, appartenente alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del c.c. Al nominato procuratore verranno conferite tutte le facoltà necessarie per l'adempimento del mandato, fermo restando i momenti di raccordo con l'Ufficio di riferimento per acquisire le preventive autorizzazioni a procedere, previa precisazione delle iniziative e delle ipotesi di soluzioni possibili.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti, da almeno due anni, all'albo professionale degli Avvocati.

Ai fini dell'iscrizione è necessario, inoltre, che i professionisti:

- a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
- b) si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;

- c) al momento della richiesta di iscrizione non abbiano contenzioso o incarichi legali contro l'Ente, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;
- d) non sussistano, nei loro confronti: carichi penali pendenti, misure di prevenzione, e comunque, l'insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- e) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

Art. 5 COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Il suddetto elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:

- A. penale
- B. civile
- C. amministrativo
- D. diritto del lavoro

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, secondo l'allegato facsimile, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Se trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio, nonché l'indicazione del professionista incaricato del coordinamento. La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l'esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

- a) curriculum vitae et studiorum, con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni;
- b) copia del documento di identità in corso di validità;
- c) copia polizza professionale;

I professionisti e gli studi professionali già iscritti all'elenco potranno presentare in ogni caso aggiornamenti dei loro curricula. L'elenco sarà formato in ordine alfabetico.

L'Ufficio Legale si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e di curriculum professionale, a pena di esclusione, dovrà pervenire a mezzo **indirizzo di posta elettronica dedicato**: albolegali@crias.it

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni dati, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Crias stessa. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello su indicato.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata.

Art. 7 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi di apposita commissione, verifica i requisiti richiesti per l'iscrizione e quindi procede alla formazione dell'elenco suddiviso per sezioni.

Con la predisposizione dell'elenco l'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti di incarichi o servizi, né ciò comporta l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'inserimento nell'elenco avverrà con il criterio alfabetico.

Art. 8 VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Ufficio provvederà alla tenuta e all'aggiornamento continuo dell'elenco degli Avvocati. Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco.

L'albo è aperto per cui non vi sono termini di scadenza.

Al soggetto escluso verrà data comunicazione della relativa motivazione. I soggetti ammessi saranno inseriti d'ufficio nell'elenco soggetto ad aggiornamenti continui resi pubblici sul sito internet **www.crias.it**.

Art. 9 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA E DI UTILIZZO DELL'ELENCO

A seguito della predisposizione dell'elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per incarichi di rappresentanza giudiziale dell'Ente nelle controversie che interessano la stessa l'Ente procederà, a proprio insindacabile giudizio, ispirato anche al criterio della discrezionalità fiduciaria, all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico.

Tale incarico verrà attribuito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse nell'Elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione, nonché della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

In particolare, la scelta dei legali incaricandi sarà effettuata dall'Ente tenendo conto, a titolo di preferenza, delle seguenti circostanze :

1) attività prevalente, esperienza formativa e possesso di pregressa e comprovata esperienza professionale in relazione all'incarico da affidare, da valutarsi sulla base dei curricula presentati dai professionisti;

2) precedenti collaborazioni con Enti pubblici;

3) esperienza professionale maturata in qualità di difensore di pubbliche amministrazioni;

4) esperienze professionali maturate con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico;

5) titoli di specializzazione, corsi professionali, stages, docenze, partecipazione a convegni nelle materie inerenti o collaterali ai rami del diritto connessi alle prestazioni oggetto dell'incarico;

6) foro di competenza della causa affidata.

L'Ente procederà all'affidamento degli eventuali incarichi, applicando contestualmente il sovra enunciato criterio della discrezionalità fiduciaria, pur con le seguenti specificazioni, di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un avvocato oppure nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio;
- b) quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l'affidamento a legale che ha già trattato la medesima materia per conto dell'Ente;
- c) quando il procedimento implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion per cui si rende opportuno il ricorso all'apporto di professionista di particolare esperienza, eventualmente anche al di fuori dell'elenco.

Art. 10 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'incarico viene conferito dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente con determina e lettera di affidamento professionale.

La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, sulla scorta dei parametri di riferimento indicati al successivo art. 13.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della questione oggetto del giudizio.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.

Art. 11 AFFIDAMENTI FIDUCIARI ECCEZIONALI

E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di incaricare avvocati professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità, l'importanza del contenzioso, la consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti, nonché specifiche esigenze tecnico operative o di convenienza anche economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

Art.12 TIPO DI PRESTAZIONE

Il professionista selezionato dovrà impegnarsi:

a ritirare la pratica presso la sede delle strutture aziendali competenti per materia;
ad occuparsi della gestione e dello studio della pratica, della redazione degli scritti difensivi e della relativa presenza alle udienze, del deposito e del ritiro degli atti e della relativa registrazione presso la cancelleria del relativo Tribunale, della segnalazione dell'approssimarsi dei termini di scadenza di garanzie, iscrizioni e trascrizioni (ipoteche, privilegi e pignoramenti), della consegna della pratica al termine dell'iter conclusivo, nonché della compilazione di un report con le udienze effettuate ed il relativo esito.

Art. 13 - ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

Il compenso per l'attività prestata verrà determinato, sulla base dei valori di riferimento previsti dalle Tabelle dei compensi professionali degli Avvocati allegata al decreto Ministero della Giustizia 20.07.2012 n. 140, G.U. 22/05/2012 e diminuite del 30% sotto il parametro minimo stabilito.

In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, i sopradetti compensi vengono stabiliti previa pattuizione con il professionista.

I compensi individuati in base ai commi precedenti sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli ecc).

Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è maggiorato del 10% per l'ulteriore incarico connesso, fatto salvo ogni eventuale diverso, accordo con il professionista, più favorevole per l'Ente.

Detta maggiorazione si applica anche per il ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di terzo, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo con il professionista più favorevole per l'Ente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'incarico sia stato conferito ai sensi dell'articolo 11(incarico in urgenza).

I compensi dei legali di cui al ramo di interesse relativo alle azioni individuali e concorsuali per il recupero di crediti vantati dallo stesso Ente nei confronti degli artigiani o di quei soggetti che, comunque, sono stati ammessi a godere dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di agevolazioni ad artigiani, agricoltori, autotrasportatori e concessi dalla Crias, sono regolati da apposita Convenzione deliberata dal C.d.A. della Crias in data 03.06.2008 con provvedimento n. 494, ad oggi in vigore.

L'Ente si riserva di procedere, a valere per futuri incarichi, a revisione della Convenzione, al fine di adeguarla alla normativa vigente in materia di compensi professionali degli Avvocati.

Tutti i legali dovranno fornire la propria partita IVA ed esibire la copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art. 14 – DOMICILIAZIONE

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta può essere fatta liberamente dall'avvocato medesimo previa comunicazione all'Ente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Crias.

Art.15- ATTI DI TRANSAZIONE

L'Ente, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui l'Ente è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio di competenza chiede al professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Nell'ipotesi di convenienza per l'Ente, il legale verrà invitato a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di atto deliberativo del Legale Rappresentante pro-tempore.

Nei casi in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a quel momento (da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa) senza null'altro pretendere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 13 del presente avviso.

Art. 16 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocimento all'Amministrazione.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento e la gestione dell'incarico.

I dati forniti saranno raccolti presso la sede legale della Crias di Catania, ai fini della gestione del presente procedimento.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

I concorrenti godono del diritto di accesso agli atti, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che : il titolare del trattamento dei dati è il Legale rappresentante - pro tempore della C.R.I.A.S.

Art. 18 – PUBBLICITA'

Il presente avviso [**Allegato 1**] e schema di domanda [**Allegato 2**] assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente all'Albo della C.R.I.A.S. e sul sito web istituzionale **www.crias.it**.

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile dell'Ufficio Legale della Crias.

Art. 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I professionisti già operanti con procura alle liti - mediante rogito notarile - o speciale, per ogni singolo grado e fase del procedimento, non saranno confermati d'ufficio, ma dovranno manifestare espressa volontà di iscrizione all'istituendo Albo attraverso presentazione di domanda redatta nei termini e modi previsti nell'Allegato 2. I professionisti carenti di interesse a essere inseriti nell'elenco legali di fiducia dell'Ente, manterranno, comunque, fino a definizione, gli incarichi affidati, attenendosi alla Convenzione per l'assistenza legale e compensi professionali sottoscritta, salvo rinuncia al mandato.

Il pre-vigente Albo è abrogato con effetto immediato e comunque a far data dal tredici settembre duemilatredici.

Art.21 - NORME FINALI

L'Albo rimane aperto e verrà sottoposto ad aggiornamenti continui, in considerazione delle ulteriori domande di iscrizione che perverranno all'Ente secondo le modalità indicate nel presente Avviso. Gli aggiornamenti verranno resi noti con ulteriori pubblicazioni dell'Elenco sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il presente Avviso non vincola l'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA C.R.I.A.S.